VISTO il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

VISTO il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 25 gennaio 2007 , con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, l’Organizzazione di produttori per la pesca del tonno rosso denominata “ASSOCIAZIONE TONNIERI CAMPANA SOCIETA’ COOPERATIVA DELLA PESCA, DI PRODUZIONE E LAVORO S.r.l.” con sede a Napoli;

VISTO l’art. 6 paragrafo 1 b) del Regolamento (CE) 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un’Organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’art. 5 del Regolamento medesimo;

VISTO il verbale della Capitaneria di Porto di Napoli in data 12 ottobre 2009, da cui risulta che la suddetta Organizzazione non svolge più un’attività economica sufficiente ai fini di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento (CE) 104/2000 e dall’art. 1 del Regolamento (CE) 2318/2001, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

CONSIDERATO che la suddetta “ASSOCIAZIONE TONNIERI CAMPANA SOCIETA’ COOPERATIVA DELLA PESCA, DI PRODUZIONE E LAVORO S.r.l.” con sede a Napoli non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

CONSIDERATO che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di produttori della pesca;

D E C R E T A

Art. 1

E’ revocato, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, artt. 5 e 6 par.1 b) , il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della “ASSOCIAZIONE TONNIERI CAMPANA SOCIETA’ COOPERATIVA DELLA PESCA, DI PRODUZIONE E LAVORO S.r.l.” con sede a Napoli, già concesso con DM del 25 gennaio 2007.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì

IL MINISTRO